



Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Documento di consultazione 390/2022/R/eel

Osservazioni di Energia Libera



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 390/2022/R/eel, recante *Orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21 (DCO)* (prot. n. 125/22, termine invio osservazioni 23 settembre 2022, inviato a protocollo@pec.arera.it).

* * *

Risposte ai singoli spunti di consultazione

S1. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle diverse configurazioni di autoconsumo individuale e alle conseguenti modifiche da apportare al TISSPC?

Si condivide quanto proposto dall'Autorità riguardo la nuova definizione di SSPC. Allo stesso tempo, si chiedono chiarimenti in merito al mantenimento delle categorie di SSPC esistenti (SEU, SESEU, ASAP e ASE) o alla loro eventuale eliminazione in favore dell'applicazione generale della nuova definizione di SSPC, avendo queste la medesima regolazione tariffaria.

S2. Si condividono gli orientamenti prospettati in relazione all'applicabilità di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 e alla possibilità di scelta da parte dell'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta di poter accedere, in alternativa, alla regolazione prevista dal TISSPC ovvero alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo diffuso?

Si condivide quanto proposto e si auspica un'ulteriore semplificazione relativamente alla classificazione delle configurazioni di autoconsumo. In merito alla possibilità di scelta in capo all'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili *a distanza* con linea diretta non si riscontrano criticità, si ritiene tuttavia opportuno che l'Autorità espliciti l'eventuale possibilità di *switch* da uno all'altro meccanismo, a parità di configurazione elettrica, nel corso della vita utile dell'impianto. Si chiede inoltre di chiarire quale sarà la modalità operativa attraverso la quale i consumatori ricadenti nelle configurazioni di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 saranno chiamati a pagare gli oneri generali di sistema.

S3. Quali altre considerazioni potrebbero essere svolte in materia di SDC e di modifiche da apportare al TISDC attualmente vigente? Perché?

In merito alla previsione che consente agli SDC esistenti la modifica del proprio ambito territoriale (attualmente non prevista), non si condivide la previsione che prevede l'applicazione della



regolazione vigente per i nuovi SDC; sarebbe pertanto opportuno il mantenimento della regolazione in essere al momento della costituzione del SDC. A nostro avviso, la modifica dell'ambito territoriale di fatto non può essere considerato un elemento tale da comportare la modifica del trattamento regolatorio previsto per l'intero SDC già in essere prima della pubblicazione del decreto legislativo n. 210/21.

S4. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?

Si ritiene condivisibile il processo proposto dall'Autorità per l'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria e si apprezza l'idea che tali informazioni vengano rese disponibili nella forma di mappe dai DSO e dal GSE. Si sottolinea infatti come la mancanza di informazioni puntuali sulla definizione delle aree sottese alle cabine primarie stia costituendo un freno molto significativo per lo sviluppo delle prime iniziative di CER.

L'inclusione o meno di un POD sotto la stessa Cabina Primaria è l'elemento discriminante per la costituzione di una Comunità energetica e quindi la messa a disposizione dovrebbe essere garantita in fase preliminare di analisi e definizione della CER. Sia il decreto legislativo n. 199/21 che il decreto legislativo n. 210/21 prevedono che i distributori rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria; pertanto, si ritiene necessario che gli stessi identifichino le mappe delle aree sottese alle cabine primarie e le mettano a disposizione per GSE per la pubblicazione. Nell'attesa che il sistema venga messo a regime, si potrebbe prevedere un Portale a cui tutti possono accedere, in via transitoria, per individuare la cabina primaria di riferimento tramite l'inserimento del codice POD. Inoltre, sarebbe opportuno garantire un sistema che obblighi i distributori a dare risposte in tempi brevi e definiti per far fronte a situazioni che prevedono "configurazioni" già in via di definizione o di prossima realizzazione. Si ritiene che risposte tempestive da parte dei distributori e la messa a disposizione di una suddivisione per aree sottese alla cabina primaria, senza la sua individuazione puntuale, permetterebbero di creare quel quadro di informazione trasparente ed efficienza operativa che, garantendo la concorrenza, permetterebbe un più ampio sviluppo delle CER. Infine, da un punto di vista operativo, i soggetti promotori (non necessariamente il Referente, che ricordiamo, è un soggetto che potrebbe essere definito in un secondo momento) delle Comunità devono poter valutare a priori la composizione della Comunità e, quindi, avere la possibilità di accedere ad informazioni pubbliche che permettano di accertare l'appartenenza alla stessa cabina.



S5. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?

Non si ritengono necessarie ulteriori precisazioni sull'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni di autoconsumo diffuso. Inoltre, resta inteso che ai sensi dell'art. 31, c. 1, lett. d) del decreto legislativo n. 199/21, il quale prevede che "la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b)", le grandi imprese possano essere membri di una comunità energetica rinnovabile senza potere di controllo. Al fine di una maggiore trasparenza e per evitare incertezze interpretative, auspichiamo che l'Autorità permetta la partecipazione alle CER anche alle grandi imprese in modo da favorirne lo sviluppo.

S6. Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all'individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest'ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?

Si condivide quanto proposto dall'Autorità in merito al ruolo del Referente e nello specifico all'apertura prevista di demandare il ruolo di referente anche a un soggetto terzo alla Comunità, previo mandato. Resta inteso che il mandato implica per il Referente la possibilità di gestire anche i flussi economici sottesi alla Comunità, ivi compresa l'erogazione degli incentivi da parte del GSE. Riteniamo opportuno che, come per le Comunità energetiche, il ruolo di Referente possa essere demandato ad un soggetto terzo anche nel caso delle configurazioni di autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili a distanza e di gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente.

S7. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata su base oraria? Si condivide la proposta semplificata riportata nel caso di sistemi di accumulo? Perché?

Si condivide la soluzione convenzionale individuata dall'Autorità per i sistemi di accumulo, per ragioni di tempistica e di merito. In particolare, la definizione di algoritmi per i sistemi di accumulo non integrati nei sistemi di produzione si ritiene complessa e potrebbe comportare tempi addizionali per la definizione della valorizzazione della quota di energia autoconsumata, a fronte di quantitativi di energia relativamente esigui.



S8. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della ripartizione dell'energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione? Perché?

Si condivide quanto proposto. Al fine di stimolare quanto più possibile la realizzazione delle comunità energetiche, si propone di considerare un criterio di ripartizione basato sulla data di "adesione" alla CER a prescindere se l'impianto sia nuovo o esistente.

S9. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

Si condivide quanto proposto.

S10. Si ritiene che debbano essere rappresentati altri aspetti afferenti all'applicazione degli strumenti incentivanti, per quanto di competenza dell'Autorità? Quali e perché?

Si condivide quanto proposto.

S11. Si ritengono necessarie ulteriori precisazioni o disposizioni in merito alla messa a disposizione dei dati che rilevano ai fini della determinazione e della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Quali e perché?

Non ci sono particolari osservazioni in merito, e si apprezza la proposta dell'Autorità contenuta nel DCO 360/2022/R/eel di rendere obbligatoria l'installazione tempestiva degli *smart meter* 2G per i clienti finali che accedono alle configurazioni di autoconsumo collettivo e Comunità energetiche, al fine di dispiegare pienamente i benefici sistemici che ne derivano.

S12. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito allo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

Riteniamo apprezzabile lo sforzo dell'Autorità nel proporre lo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata. Chiediamo all'Autorità di segnalare al Legislatore la necessità di rivedere o eliminare tale disposizione in quanto eccessivamente onerosa per gli Operatori e, di conseguenza, riteniamo che sia più proficuo che l'incentivo continui ad essere erogato dal GSE al Referente, così come attualmente previsto.

S13. Si ritiene preferibile consentire, per un periodo di tempo limitato, la coesistenza delle due discipline come sopra richiamato, oppure prevedere che il TIAD diventi operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21? Perché?



Sarebbe preferibile mantenere la coesistenza della doppia disciplina. La definizione del TIAD, anche se operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale, rappresenta il riferimento normativo per le configurazioni in fase di progettazione. La certezza normativa è un fattore cardine per la costituzione e l'ingegnerizzazione dei modelli di autoconsumo. Si precisa che la nuova regolazione dovrebbe entrare in vigore quanto prima almeno con riferimento agli aspetti relativi alla definizione delle mappe da parte dei distributori per consentire a questi ultimi e al GSE di avviare le necessarie attività di implementazione ed avere, quindi, mappe già operative alla pubblicazione dell'incentivo MiTE.